



PIANO PROVINCIALE
DI LOCALIZZAZIONE
DELL'EMITTENZA
RADIO E TELEVISIVA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(TESTO COORDINATO A SEGUITO DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE REGIONALI
FORMULATE CON DEL. G.R. N. 268/2008 DEL 03 MARZO 2008 e alle osservazioni)

ottobre 2009

Sommario

ART. 1	- Finalità e Campo di applicazione definizioni e contenuti.....	pag.	3
ART. 2	- Validità del Piano	pag.	3
ART. 3	- Elaborati costitutivi del Piano.....	pag.	3
ART. 4	- Aree escluse dalla possibilità di collocazione o mantenimento di impianti	pag.	4
ART. 5	- Aree di attenzione per la localizzazione a condizioni	pag.	5
ART. 6	- Pianificazione comunale	pag.	6
ART. 7	- Attuazione del Piano	pag.	7
ART. 8	- Adeguamento della pianificazione Comunale	pag.	9
ART. 9	- Disposizioni per la disciplina edilizia degli impianti per l'emittenza radio e televisiva	pag.	10
ART. 10	- Altre competenze dei Comuni	pag.	11
ART. 11	- Validità ed efficacia del Piano	pag.	11

ART. 1

Finalità e campo di applicazione. (I)

1. Il Piano provinciale per la Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT), è redatto ed approvato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/2000 e s.m.i.

2. Il PLERT, quale strumento settoriale, viene redatto nel rispetto dei contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente, ai sensi dell' art. 10 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20, ne costituisce variante integrativa e detta norme per la localizzazione delle emittenti radio e di quelle televisive escludendo, ai sensi dell'art. 2 della citata L.R. 30/2000, gli apparati:

- del Ministero degli Interni;
- delle Forze Armate;
- della Guardia di Finanza;
- del Corpo Forestale;
- della Polizia Municipale;
- della Protezione Civile;
- dei Servizi di emergenza sanitaria;
- dei radioamatori.

2. Per la definizione delle grandezze fisiche e delle corrispondenti unità di misura per i limiti di emissione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità citate nel presente Piano, si fa riferimento al D.P.C.M. 8 luglio 2003.

ART. 2

Validità del Piano. (P)

1. Gli effetti giuridici delle norme contenute nel presente Piano decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso della sua approvazione da parte del Consiglio Provinciale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per la sua modificazione si applica la disciplina prevista al Titolo II della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20.

ART. 3

Elaborati costitutivi del Piano. (P)

1. Il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- a) *Quadro Conoscitivo con relativi allegati elaborati grafici da tavola 3.1 a tavola 3.10 ;*
- b) *Relazione di piano;*
- c) *Valsat*
- d) *Elaborati grafici da tavola 2.1 a tav 2.10 e da tavola 1.1 a tavola 1.10 in scala 1:25000.*
- e) *Norme Tecniche di Attuazione;*
- f) *Proposta di adeguamento al PTCP.*

ART. 4

Aree escluse dalla possibilità di collocazione o mantenimento di impianti (P)

1. Le localizzazioni per impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate, ai sensi della L.R. 30/2000:
 - a) in ambiti classificati come territorio urbanizzato o urbanizzabile, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 ottobre 2000, a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi;
 - b) ad una distanza inferiore ai 300 m (fascia di rispetto) dal perimetro del centro abitato così come definito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78 (nel territorio rientrante in questa fascia, dopo la collocazione di un nuovo sito per l'emittenza radio e televisiva, non sarà possibile prevedere la individuazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi);
 - c) parchi urbani;
 - d) aree destinate ad attrezzature sanitarie;
 - e) aree destinate ad attrezzature assistenziali;
 - f) aree destinate ad attrezzature scolastiche e sportive;
 - g) zone di parco classificate A;
 - h) riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e s.m.i.
2. Sono altresì vietate, ai sensi della medesima Legge, le installazioni di impianti su edifici:
 - a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
 - b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
 - c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale dal PRG comunale vigente;
 - d) di pregio storico, culturale e testimoniale individuati negli strumenti urbanistici generali comunali vigenti, nonché nelle loro discipline particolareggiate.
3. Sono vietate, per la determinazione assunta dal presente Piano, le installazioni nelle aree classificate dal PTCP vigente quali:
 - a) art. 9 - Ambiti di paesaggio notevole;
 - b) art. 10 – Sistema forestale e boschivo;
 - c) art. 15 - Zone di tutela della costa e dell'arenile;
 - d) art. 17 - Zone di tutela dei corsi d'acqua;
 - e) art. 18 - Invasi ed alvei dei corsi d'acqua;
 - f) art. 21 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico, lettere a) e b1);
 - g) art. 25 - Zone di tutela naturalistica.
4. Sono inoltre vietate le installazioni nelle aree classificate come:
 - zone B e zone C nei Piani di Stazione vigenti per il Parco Regionale del Delta del Po, qualora non già ricadenti negli ambiti di tutela di cui al comma precedente;
 - fasce fluviali di tipo A e B come individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po e del suo Delta (PAI-Delta) formato ai sensi della Legge 183/1989 da parte della Autorità di Bacino del Po.
 - nelle zone iscritte individuate nel territorio provinciale dalle intese volontarie che hanno portato al riconoscimento quale sito Patrimonio Mondiale di "Ferrara, Città del Rinascimento, e del suo Delta del Po (Id. n. 733 bis 1995-1999 C (ii) (iii) (iv) (v) (vi) nel rapporto della 23.ma sessione del Comitato Mondiale UNESCO.”.

ART. 5

Aree di attenzione per la localizzazione a condizioni. (D)

1. Per perseguire gli obiettivi di qualità territoriale individuati dal PTCP vigente, il presente Piano limita, in linea generale, nelle aree oggetto di tutela di cui agli:
 - Art. 14 - Zone di salvaguardia della morfologia costiera;
 - Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico;
 - Art. 23 - Zone di interesse storico-testimoniale;
 - Art. 28 - Progetti di valorizzazione territoriale e “aree di studio”;
 - Zone SIC e ZPS;
 - Aree di collegamento ecologico;del PTCP vigente nonché nella fascia territoriale adiacente alla viabilità storica ed alla viabilità panoramica, individuate nelle tavole del gruppo 5. del PTCP medesimo, per una profondità di m 150 per lato.
2. Al fine di garantire il rispetto degli ambiti di competenza della pianificazione territoriale provinciale, è inoltre sconsigliata la collocazione di impianti a meno di 500 metri dal confine con il territorio di altre Province.
3. Qualora i Piani di risanamento ed i progetti di nuova localizzazione, accertata la indisponibilità di alternative di localizzazione tecnicamente equivalenti in termini di copertura delle aree servite al di fuori di tali zone, confermata dal Ministero delle Comunicazioni, prevedano la collocazione di impianti nelle aree di attenzione di cui ai precedenti commi 1. e 2., il Piano di risanamento od il progetto di nuova localizzazione medesimi dovranno contenere uno studio sulle componenti paesaggistiche del sito interessato con idonea valutazione degli effetti prodotti dalla nuova istallazione e precisa indicazione delle soluzioni di mitigazione adottate.
4. Qualora i Piani di Risanamento, per le stesse ragioni di cui al precedente comma 3., prevedano la collocazione di impianti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) così come individuate nelle tavole del gruppo 5 del PTCP, ovvero all'interno di aree individuate quali “Aree di collegamento ecologico” di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 6/2005, il Piano di risanamento medesimo dovrà comprendere la Valutazione di Incidenza, ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7.
5. (Soppresso)
6. Nelle stesse zone è comunque vietata la localizzazione di nuovi impianti non conseguenti a Piani di risanamento e rilocalizzazione di impianti già in esercizio alla data di adozione del presente primo Piano Provinciale per l'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT).
7. Per le finalità di cui al precedente comma 1. è sconsigliata la collocazione di nuovi impianti o la delocalizzazione di impianti esistenti in zona non idonea, nelle Aree Tampone individuate nel territorio provinciale dalle intese volontarie che hanno portato al riconoscimento quale sito Patrimonio Mondiale di “Ferrara, Città del Rinascimento, e del suo Delta del Po” (Id. n° 733 bis 1995-1999 C (ii)(iii)(iv)(v)(vi)) nel rapporto della 23.ma sessione del Comitato Mondiale UNESCO.

8. In tali ambiti, per le parti non già tutelate a diverso titolo dalla sezione paesaggistica del PTCP vigente sopra richiamate, nuovi impianti potranno essere collocati solo dopo le verifiche di cui al precedente comma 3. ed i singoli progetti dovranno essere accompagnati da specifiche valutazioni di merito, redatte secondo il principio di minimizzazione degli effetti di trasformazione dei luoghi, rispetto ai criteri di iscrizione nel Patrimonio Mondiale richiamati nel precedente comma 7.

ART. 6

Pianificazione comunale

1. **(D)** I Comuni nella fase di predisposizione dei Piani Strutturali (P.S.C.) di cui all' art. 28 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20, sono tenuti ad individuare con uno specifico elaborato le aree definite ai precedenti articoli 4 e 5, delimitandone con precisione i confini fisici avendo riguardo di attestarli prevalentemente su elementi territoriali facilmente riconoscibili e conservabili. I perimetri dei siti esistenti e delle relative aree di attenzione, le aree idonee alla localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva sono individuati e disciplinati nel Piano Strutturale Comunale (PSC) e/o nel RUE; i perimetri dei siti di nuova previsione e le relative fasce di attenzione sono previsti e disciplinati nel Piano Operativo Comunale (POC).
2. **(D)** Nello stesso elaborato il P.S.C. individuerà le componenti paesaggistiche e storico-documentali rilevanti che dovranno essere oggetto delle valutazioni di compatibilità paesaggistica (di cui ai comma 7 e 8 del precedente articolo 5).
3. **(D)** E' facoltà delle Amministrazioni Comunali integrare l'elaborato, di cui ai precedenti commi, con la individuazione di aree preferenziali per la collocazione di impianti da risanare o per l'installazione di nuovi impianti, previa acquisizione della valutazione sull'idoneità del sito da parte dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni.
4. **(I)** Fermi restando i divieti e le limitazioni previsti dai precedenti Artt. 4 e 5 delle presenti NTA, la Pianificazione comunale provvederà ad individuare tali siti idonei al trasferimento o alla collocazione di nuovi impianti avendo riguardo alle seguenti caratteristiche:
 - a. **minimizzazione dell'esposizione umana alla irradiazione.** In tal senso si dovrà avere attenzione a che il nuovo sito non determini irradiazione diretta di edifici residenziali o di altri edifici che vedano comunque la presenza prolungata di persone, anche nel caso di edifici isolati in zona rurale.
 - b. **controllo delle interazioni con i campi elettrici di altri siti ed impianti.** La pianificazione comunale dovrà porre attenzione agli effetti di sommatoria degli ambiti di irraggiamento di più campi elettromagnetici, se coincidenti in tutto o in parte. A tal fine il provvedimento di individuazione del sito idoneo dovrà acquisire preventivamente valutazioni sul valore di fondo dell'irraggiamento nella zona dato anche dalla presenza di altri elementi emettitori (telefonia mobile, linee ed impianti elettrici), stabilendo i limiti oltre i quali la zona diverrà non più idonea alla localizzazione;
 - c. **mitigazione dell'impatto visivo.** La individuazione delle zone escluse effettuata dal PLERT consente di eliminare la quasi totalità dei luoghi che possano avere un danno da impatto visivo in conseguenza di nuovi impianti, pur in una situazione di pianura e quindi di elevata percezione anche a grande distanza di tutti gli elementi verticali. Si consiglia comunque una regola di comportamento che privilegi l'utilizzo, là dove non altrimenti vietato, di oggetti già

elevati sul piano campagna, quali torri piezometriche o sostegni a palo già attivi per altri impianti.

- d. **definizione dei vincoli ambientali massimi generati dai siti.** Il tipo ed il numero di apparati da collocare nel sito (per delocalizzazione o per nuova autorizzazione) determinerà l'entità dei campi elettromagnetici, comportando eventualmente il superamento del limite di 20 V/m o del valore di attenzione di 6 V/m per le aree di permanenza prolungata. In questi casi si dovrà individuare la massima dimensione e la forma della porzione di spazio (o "volume") assoggettata a rispetto assoluto (valori superiori a 20 V/m) e di quella assoggettata a rispetto relativo (valori superiori a 6 V/m).

Tutte le porzioni di volume a rispetto assoluto potenzialmente accessibili a persone, dovranno essere contenute all'interno del perimetro recintato del sito.

Porzioni di volume a rispetto relativo potranno essere esterne a tale perimetro e accessibili per brevi periodi; non potranno tuttavia essere interessate da edifici o loro pertinenze con destinazioni d'uso che comportino permanenza prolungata di persone. Ciò significa che laddove il volume di rispetto relativo tocca il suolo, si determina un vincolo di sostanziale inedificabilità del suolo stesso, mentre laddove tale volume si mantiene a quota superiore dal suolo si determina un vincolo di altezza massima degli edifici, tale da impedire che interferiscano con il "volume". Da tali vincoli restano esclusi gli edifici con destinazioni d'uso che non comportano presenza prolungata di persone, quali ad esempio i magazzini agricoli, i ricoveri per macchine agricole e simili.

Al fine di assicurare il rispetto di tali vincoli, gli strumenti urbanistici comunali riporteranno in cartografia la proiezione al suolo dei volumi massimi ammessi di rispetto relativo come area di attenzione nella quale la ammissibilità degli interventi edilizi deve essere verificata.

Nella valutazione dei progetti per nuove installazioni l'ARPA-ER è istituzionalmente competente per definire i volumi di rispetto e quindi, anche a valutare che nei siti critici non si determini una condizione difforme da quanto previsto in termini di vincolo massimo ammesso per ogni singolo sito critico.

ART. 7

Attuazione del Piano. (P)

1. Al fine di garantire l'informazione, si prevede che, fino all'attuazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB-T), gli impianti esistenti, già previsti nel vigente P.N.A.F. (Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze), ad eccezione di impianti presenti a distanza inferiore ai 300 ml. da aree ed edifici destinati ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, possano permanere nelle aree previste all'Art. 4 delle presenti NTA, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
2. Il rinnovo provvisorio delle autorizzazioni in essere, nei casi di cui al comma precedente, è disposto dal Comune competente per territorio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dell'Azienda USL. Il rinnovo ha validità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Piano e durata:
 - di **cinque (5) anni** per gli impianti di emittenti radio e televisive ricadenti in ambiti urbanizzati e destinati, ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti, a funzioni prevalentemente residenziali o a servizi collettivi, ovvero entro una fascia di rispetto di 300 ml. da ambiti urbanizzati od urbanizzabili, ovvero in aree destinate a parchi urbani e ad attrezzature sportive;

- **fino al rilascio dei permessi di costruire** relativi alle opere di urbanizzazione o alle edificazioni, per gli impianti di emittenti radio e televisive ricadenti in ambiti urbanizzabili e destinati, ai sensi degli strumenti urbanistici comunali vigenti, a funzioni prevalentemente residenziali o a servizi collettivi.

3. Entro le scadenze dei termini di cui al precedente comma 2., i gestori dei relativi impianti presentano al Comune territorialmente competente la domanda di autorizzazione transitoria all'installazione ed all'impiego sperimentale dei nuovi impianti nei siti scelti per le delocalizzazioni. Al fine di verificare la compatibilità dei nuovi impianti, può essere chiesto l'uso contemporaneo dei vecchi e nuovi impianti. Alla domanda dovrà essere allegato il Piano di risanamento con chiara indicazione delle modalità di intervento e dei tempi previsti per la completa dismissione dei vecchi siti.

Il Comune, verificati i requisiti del Piano di risanamento, acquisite le valutazioni e le eventuali prescrizioni formulate da ARPA ed AUSL, valutata la congruità dei tempi previsiti, approva il Piano di risanamento, concede l'autorizzazione transitoria per l'attivazione dei nuovi impianti, per il loro impiego sperimentale e per l'eventuale contemporaneo impiego dei vecchi impianti per un periodo comunque non eccedente i 12 mesi dal momento della attivazione del nuovo impianto.

L'autorizzazione transitoria può essere rinnovata una sola volta per gravi e comprovati motivi, attestati dall'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

4. I gestori degli impianti non ricadenti nelle possibilità di permanenza temporanea di cui al precedente comma 1. ed i gestori degli impianti con livelli di campi elettromagnetici non conformi alle disposizioni del D.P.C.M. 8 luglio 2003, su invito dei Comuni interessati, devono presentare ai Comuni stessi, a norma dell'art. 7 della L.R. 30/2000, Piani di risanamento con delocalizzazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Piano. Gli interventi previsti da tali Piani di risanamento devono essere dichiarati di pubblico interesse, indifferibili ed urgenti.

Nei sei mesi successivi, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Piano, il Comune approva il Piano di risanamento con le modalità del citato art.7 della L.R. 30/2000, rilascia l'autorizzazione transitoria per l'attivazione dei nuovi impianti, per il loro uso sperimentale e, se richiesto, per l'uso contemporaneo dei vecchi impianti.

L'autorizzazione transitoria può essere rinnovata una sola volta per gravi e comprovati motivi, attestati dall'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

Prima della scadenza del termine per l'uso sperimentale dei nuovi impianti, i gestori chiedono l'autorizzazione definitiva ai sensi della L.R. 30/2000.

ART. 8

Adeguamento della pianificazione comunale. (P)

1. I Comuni adeguano la pianificazione urbanistica comunale alle determinazioni del presente Piano relative agli impianti esistenti, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche.

Prima di procedere all'adeguamento della propria pianificazione urbanistica i Comuni verificano ed aggiornano il Quadro Conoscitivo in tutte le sue componenti significative ai fini della localizzazione, con particolare riferimento alle linee elettriche.

2. Qualora il Comune sia dotato di un Piano Regolatore Generale formato ed approvato ai sensi della L.R. 47/1978, i perimetri dei siti individuati per la installazione di nuovi impianti o per la delocalizzazione degli esistenti, sono disciplinati come zone omogenee "F"; qualora si tratti di siti da realizzare, l'individuazione costituisce un vincolo urbanistico preordinato all'esproprio, soggetto a decadenza e ad indennizzo a termini di legge. Le aree di attenzione relative, sono individuate come zone omogenee specifiche ed inserite nelle planimetrie di Piano Regolatore quali vincoli ricognitivi per i limiti all'edificazione che comportano, non costituendo comunque preordinamento all'esproprio.
3. (Soppresso)
4. Qualora il Comune sia già dotato degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000, i perimetri dei siti esistenti da confermare e le relative aree di attenzione sono individuati e disciplinati nel Regolamento Urbanistico-Edilizio (RUE); i perimetri dei siti di nuova previsione e le relative aree di attenzione sono previsti e disciplinati nel Piano Operativo Comunale (POC).
5. Compete ai Comuni, in riferimento alle specifiche situazioni locali, specificare, approfondire ed attuare i contenuti del presente Piano.

ART. 9

Disposizioni per la disciplina edilizia degli impianti per l'emittenza radio e televisiva. (I)

1. Le installazioni di nuovi impianti debbono essere realizzate su supporto indipendente da edifici ed il sito deve essere dotato di area di pertinenza recintata, ancorché minima. Possono derogare alla presente disposizione le nuove installazioni su edifici non comportanti alcuna permanenza di persone, quali silos e torri piezometriche.
2. Le recinzioni delle aree di pertinenza dei siti devono essere di forma e materiali idonei rispetto al contesto e, nel caso di collocazione in aree agricole, debbono essere affiancate sul lato esterno e per tutto il perimetro dell'impianto, da essenze arboree od arbustive autoctone, tali da comporre nel loro insieme una cortina di vegetazione.
3. I manufatti edilizi contenenti gli impianti debbono essere di forma, materiali e colori idonei rispetto al contesto. I Comuni possono eventualmente prescrivere il parziale o totale interrimento. I supporti degli impianti devono rispettare le condizioni per la minimizzazione dell'impatto visivo delle relative Unità di Paesaggio.
4. Con riguardo a ciascun sito esistente o di cui venga prevista la realizzazione, il Comune, sulla base della documentazione tecnica allegata alla domanda e del parere dell'ARPA e dell'AUSL, individua l'eventuale esistenza, estensione e forma del volume di rispetto assoluto e di rispetto relativo.
5. Nel caso l'impianto, o l'insieme degli impianti del sito, determini un volume di rispetto assoluto, tutte le porzioni di suolo che intersechino tale volume devono essere contenute entro il perimetro recintato del sito.

6. Nel perimetro del sito l'accesso è vietato, fatto salvo l'accesso del personale tecnico per le operazioni di manutenzione, regolazione e rilevazione del campo elettrico. Il perimetro del sito deve essere dotato, a cura e spese dei soggetti gestori, di apposite ed idonee chiudende e recinzioni, nonché di idonee segnalazioni di pericolo e di divieto di accesso. L'area compresa nel perimetro del sito è in edificabile salvo che per gli impianti tecnici necessari al funzionamento del sito di remittenza radio e televisiva.
7. Nel caso l'impianto, o l'insieme degli impianti del sito, determini un volume di rispetto relativo, questo può essere esterno al perimetro del sito e quindi accessibile per brevi permanenze delle persone, ma non potrà essere interessato da nuovi edifici o pertinenze con destinazioni d'uso che comportino permanenza delle persone superiori a 4 ore/giorno.
8. La proiezione sul terreno del volume di rispetto relativo è denominata area di attenzione. Ai sensi del precedente comma, laddove il volume di rispetto relativo interessa il suolo, l'area interessata è soggetta a vincolo di inedificabilità. Laddove il volume di rispetto non interessa il suolo essendo a quota più alta, l'area di attenzione è assoggettata ad un vincolo di altezza massima degli edifici, tale da impedire che venga intercettato con il volume di rispetto relativo.
9. I vincoli di inedificabilità o di altezza massima di cui al comma 8. precedente, non si applicano agli edifici con destinazioni d'uso che comportano permanenza delle persone inferiore alle 4 ore/giorno.

ART. 10

Altre competenze dei Comuni. (P)

1. I risanamenti sono autorizzati dal Comune, con le modalità e le procedure previste dall'art. 7 della L.R. 30/2000, come adeguato dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 per quanto attiene ai limiti di esposizione.
2. Per la delocalizzazione dei siti con soli ponti radio posti su edifici di tipo vietato ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 30/2000, il Comune prevede soluzioni alternative che abbiano lo scopo esclusivo di minimizzare l'impatto visivo e permettere l'attività di trasferimento dei segnali.
3. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva sono autorizzati dal Comune con le modalità e le procedure previste dall'art.6 della Delibera di Giunta Regionale n.197/2001 come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n.1449/2001.
4. L'attività di vigilanza e la determinazione delle sanzioni sono disciplinate dall'art.17 della L.R. 30/2000 e dall'art. 15 della Legge quadro 36/2001.

ART. 11

Validità ed efficacia del Piano. (P)

1. Il presente Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso della sua avvenuta approvazione da parte del Consiglio Provinciale sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna .
2. Il presente Piano ha efficacia a tempo indeterminato, fino alla approvazione di nuove disposizioni modificative da parte del Consiglio Provinciale.
3. Dalla data di adozione del PLERT da parte del Consiglio Provinciale si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000 e s.m.e i.